



La Chiesa, “mistero di comunione missionaria” (Cf. *Christifideles laici*, 19), si edifica e si sviluppa nella varietà delle sue articolazioni, che trovano unità nel ministero del Vescovo diocesano e nella corresponsabilità dei fedeli laici.

Tra tali strutture, i Vicariati foranei rappresentano un luogo prezioso di coordinamento e di comunione, volto a promuovere la collaborazione fra le Parrocchie e i Santuari di un medesimo territorio, secondo quanto stabilito dal can. 374 §2 del Codice di Diritto Canonico, quale espressione di una pastorale d’insieme e come strumenti per promuovere corresponsabilità e comunione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici (Cf. CIC cann. 536-537; 553-555).

* Consapevoli che la conversione pastorale ci chiama a valorizzare i carismi e i ministeri di tutto il Popolo di Dio, in uno stile di corresponsabilità e di discernimento comunitario;

* condividendo le indicazioni della XVI Assemblea generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi e quanto sta emergendo dal Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, con l’urgenza di radicare nella vita ordinaria della Chiesa locale processi di comunione, partecipazione e missione;

* considerato che il testo del presente Statuto è stato:

- elaborato accogliendo il contributo del Consiglio Pastorale Diocesano nell’incontro del 27 maggio 2025;
- esaminato con l’intero presbiterio in occasione degli incontri vicariali del mese di giugno 2025;
- presentato al Consiglio Episcopale il 3 settembre 2025 e al Consiglio dei Vicari foranei il 10 settembre 2025;

* udito il parere favorevole del Collegio dei Consultori in data 2 ottobre 2025;

* tutto considerato **coram Domino**;

* con il presente Decreto, *servatis de jure servandis*,

APPROVIAMO E PROMULGHIAMO

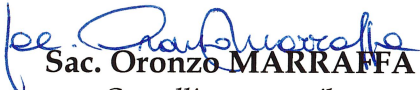
lo **STATUTO DELLA VICARIA E DEL CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE DELLA DIOCESI DI CASTELLANETA**

che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante, stabilendo che esso entri in vigore il 1° novembre 2025, Solennità di Tutti i Santi.

Con tale strumento giuridico-pastorale intendiamo favorire un rinnovato impulso di comunione fraterna, una più convinta partecipazione corresponsabile e una più feconda missionarietà evangelizzatrice nelle nostre comunità vicariali, perché ogni battezzato si scopra soggetto attivo dell'evangelizzazione e corresponsabile della vita della Chiesa.

Al Nostro Cancelliere vescovile, diamo mandato perché notifichi, a norma del diritto, il presente atto.

*Castellaneta, dal Palazzo Vescovile il 3 ottobre dell'Anno del Signore 2025,
Quarto del Nostro Episcopato.*


Sac. Oronzo MARRAFFA
Cancelliere vescovile



✠ **Sabino IANNUZZI**
Vescovo di Castellaneta



Allegato al Decreto del 3 ottobre 2025 – Reg. Decr. 18/2025

STATUTO DELLA VICARIA E DEL CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE

PREMESSE

1. - «La Chiesa di Cristo è veramente presente in tutte le legittime comunità locali di fedeli, le quali, in quanto aderenti ai loro pastori, sono anch'esse chiamate chiese nel Nuovo Testamento. Esse infatti sono, ciascuna nel proprio territorio, il popolo nuovo chiamato da Dio nello Spirito Santo e in una grande fiducia (cfr. 1 Ts 1,5). [...] In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere e disperse, è presente Cristo, per virtù del quale si costituisce la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica»¹.

2. - Strutture fondamentali della Chiesa universale sono la Diocesi e le parrocchie. La prima, veneranda istituzione canonica di antichissima tradizione, «è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali di un vescovo coadiuvato dal presbiterio, in modo che aderendo al suo pastore, e da lui, per mezzo del Vangelo e dell'eucarestia, riunita nello Spirito Santo, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una santa cattolica e apostolica»². La seconda, «sin dal suo sorgere si pone come risposta a una esigenza pastorale precisa, portare il Vangelo vicino al Popolo attraverso l'annuncio della fede e la celebrazione dei sacramenti [...] come casa in mezzo alle case, per rispondere alla logica dell'Incarnazione di Gesù Cristo, vivo e operante nella comunità umana»³. Essa è «presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell'ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità generosa, dell'adorazione e della celebrazione»⁴. Altre articolazioni, come le Vicarie, sono strutture intermedie di coordinamento e di servizio, tra la Diocesi e la singola Parrocchia, con una particolare attenzione alla configurazione geografica del territorio, tenendo «conto il più possibile dell'omogeneità della popolazione e delle sue consuetudini, nonché delle caratteristiche comuni del territorio, per facilitare la relazione di vicinanza tra i parroci e gli altri operatori pastorali»⁵.

3. - Finalità principale della Vicaria è quella di «“promuovere e coordinare l'attività pastorale comune [...]” (CIC 374 § 2), in modo che non rimanga un'istituzione puramente formale»⁶. Per le finalità che le sono proprie, essa non si sostituisce alle funzioni della Parrocchia, che resta il soggetto ecclesiale istituzionalizzato più immediato e prossimo per l'azione pastorale. Dal proprio canto, la

¹ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*, 21 novembre 1964, 26.

² CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa *Christus Dominus*, 28 ottobre 1965, 11.

³ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, 27 gennaio 2020, 7.

⁴ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, 28.

⁵ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, 45.

⁶ *Ivi*, 53.

comunità parrocchiale dovrà contribuire a elaborare il programma pastorale vicariale, impegnandosi ad assumerlo e valorizzarlo come proprio, evitando di cadere in quella sorta di autonomia pastorale che un po' alla volta la porta all'isolamento e all'autoreferenzialità. Per questo è sempre necessario «percorrere un cammino esigente, un cammino di conversione, di rinnovamento. Ciò comporta anche la capacità di cambiare i modi di comprendere e vivere la sua presenza evangelizzatrice nella storia, evitando di rifugiarsi nelle zone protette dalla logica del “si è sempre fatto così”»⁷.

IL VICARIATO FORANEO

4. - La Diocesi di Castellaneta, con Decreto di S. Ecc. Mons. Pietro Maria Fragnelli (n. 03/2011 del 1° novembre 2011), è costituita di otto Vicariati foranei (d'ora in poi Vicaria), come di seguito denominati:

- Vicaria di Castellaneta, composta dalle Parrocchie “S. Nicola” (Cattedrale), “San Michele Arcangelo”, “Cuore Immacolato di Maria”, “S. Domenico” e “S. Francesco d'Assisi *nella* Chiesa dei SS. Francesco e Chiara”;
- Vicaria di Ginosa, composta dalle Parrocchie “San Martino Vescovo”, “S. Maria del Rosario”, “Cuore Immacolato di Maria”, “Gesù Risorto”;
- Vicaria di Laterza, composta dalle Parrocchie “S. Lorenzo martire”, “Maria SS. Assunta *nella* Chiesa dello Spirito Santo”, “S. Croce”, “S. Giovanni Bosco” e dal Santuario diocesano “Maria SS. Mater Domini”;
- Vicaria di Massafra, composta dalle Parrocchie “S. Lorenzo M.”, “Maria SS. del Carmelo”, “Gesù Bambino”, “Sacro Cuore di Gesù”, “S. Francesco da Paola”, “S. Leopoldo Mandic”, dal Santuario diocesano “Madonna della Scala” e dalla Rettoria Antica Chiesa Madre;
- Vicaria di Mottola, composta dalle Parrocchie “S. Maria Assunta”, “Maria SS. Immacolata”, “Maria SS. del Carmelo”, “S. Giuseppe Lavoratore”, “S. Pietro Apostolo”, “Sacro Cuore”, “S. Basilio Magno”;
- Vicaria di Palagianello, composta dalle Parrocchie “S. Pietro Apostolo”, “Regina del Rosario”, “S. Antonio”;
- Vicaria di Palagiano, composta dalle Parrocchie “Maria SS. Annunziata”, “Maria SS. Immacolata”, “Madonna delle Grazie”, “S. Nicola”;
- Vicaria della Zona Costiera, composta dalle Parrocchie “Stella Maris” in Castellaneta Marina, “Maria SS. Immacolata” in Marina di Ginosa.

5. - Alla responsabilità di coordinamento della vita di ogni Vicaria è preposto un Vicario foraneo, i cui compiti sono quelli stabiliti dal Codice vigente ai cann. 553-555 e richiamati successivamente negli artt. 11-17 del presente Statuto.

6. - La Vicaria è deputata ad essere luogo di promozione di attività comuni, da parte delle Parrocchie e dei Santuari diocesani che la compongono, secondo le indicazioni delle linee

⁷ FRANCESCO, *Udienza generale*, 22 marzo 2023.

programmatiche adottate a livello diocesano e in risposta alle nuove sfide che il contesto socioculturale pone alla pastorale ordinaria delle comunità⁸.

7. - Quale struttura di coordinamento, essa si pone al servizio delle Parrocchie e dei Santuari diocesani che insistono in un medesimo territorio, al fine di:

- a) favorire la collaborazione tra presbiteri, diaconi, religiosi e operatori pastorali;
- b) progettare e promuovere iniziative condivise quale frutto di un discernimento in ordine alle priorità pastorali di uno stesso territorio;
- c) sostenere le Parrocchie e i Santuari diocesani nella promozione di quelle attività indicate dalla Diocesi che non possono essere condotte agevolmente o adeguatamente da ciascuna di esse.

8. - In ogni Vicaria sono coinvolti, in modo comunionale e corresponsabile, tutti i presbiteri (diocesani e religiosi) e i diaconi in servizio nelle comunità parrocchiali e nei Santuari diocesani presenti nel medesimo territorio.

9. - I presbiteri e i diaconi di ogni Vicaria possono determinare un proprio luogo di riferimento stabile quale sede per gli incontri e per le altre attività; in esso si conservi un archivio per la custodia del materiale che documenti l'attività della Vicaria stessa.

10. - Eventuali spese per il buon funzionamento della Vicaria saranno divise in modo proporzionale tra le Parrocchie e i Santuari della stessa.

IL VICARIO FORANEO

11. - Il Vicario foraneo è il presbitero che è preposto alla Vicaria⁹ ed è il responsabile principale della sua animazione. Il suo ufficio «riveste una notevole importanza pastorale, in quanto collaboratore stretto del Vescovo nella cura pastorale dei fedeli e sollecito “fratello maggiore” dei sacerdoti della Vicaria, soprattutto se sono malati, o in situazioni difficili»¹⁰.

12. - È nominato dal Vescovo diocesano, che lo sceglie, a suo prudente giudizio, dopo un'opportuna consultazione dei presbiteri e diaconi che svolgono il ministero nella Vicaria in questione¹¹.

13. - Il suo incarico dura un quinquennio e, qualora cessi anticipatamente per trasferimento, per rinuncia, per inabilità fisica o per altra causa, il Vescovo diocesano nominerà un nuovo Vicario foraneo, che resterà in carica fino al completamento del quinquennio.

14. - Compiti principali del Vicario foraneo sono:

- a) salvaguardare e custodire la comunione tra il Vescovo e i confratelli della Vicaria, favorendo la fraternità in uno spirito di sincera amicizia, di armonica e fruttuosa corresponsabilità;
- b) promuovere la pastorale comune nella Vicaria, secondo le indicazioni diocesane, confrontandosi costantemente con gli organismi di partecipazione e di coordinamento vicariale;

⁸ Cfr. CIC, can. 374 §2.

⁹ Cfr. CIC, can. 553 § 1.

¹⁰ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum Successores*, Libreria Editrice Vaticana, 22 febbraio 2004, 218.

¹¹ Cfr. CIC, can. 553 § 2.

- c) promuovere la realizzazione di iniziative di vita comune tra i presbiteri e i diaconi, intese a rendere più efficace l'esercizio del ministero nelle Parrocchie e nella Vicaria stessa;
- d) vigilare fraternamente sulla fedeltà dei presbiteri e dei diaconi al loro ufficio particolare¹², senza omettere, ove il caso lo richieda, il richiamo caritatevole e fraterno;
- e) motivare positivamente ed informare i confratelli della Vicaria per la sollecita partecipazione ai Ritiri e agli Esercizi Spirituali, a corsi, convegni e conferenze di aggiornamento, secondo il programma e il calendario diocesano¹³;
- f) far visita ai presbiteri in difficoltà per malattia, inabilità o altre situazioni e circostanze e garantire, per quanto è possibile, che non manchino loro gli aiuti spirituali e materiali necessari.¹⁴

15. - Spetta inoltre al Vicario foraneo:

- a) reggere una Parrocchia della Vicaria in caso di vacanza o di impedimento del Parroco, quando in essa non c'è il Vicario parrocchiale, e prima che sia nominato l'Amministratore parrocchiale¹⁵;
- b) esprimere il proprio parere, se consultato dal Vescovo, circa la provvista dei parroci¹⁶, e far presente le necessità specifiche della Vicaria in spirito di costruttiva collaborazione;
- c) provvedere, in caso di malattia grave o di morte di un Parroco, affinché non siano lesi i beni o i diritti della Parrocchia¹⁷. Si adoperi perché la successione sia effettuata secondo le disposizioni testamentarie del Parroco defunto e nel rispetto della distinzione fra i beni personali e quelli della Parrocchia;
- d) informare tempestivamente il Vescovo diocesano della malattia e della morte di un sacerdote della Vicaria e curarne il funerale¹⁸, di comune accordo con i familiari dello stesso;
- e) essere informato dai parroci circa le assenze che si prolungano oltre una settimana, fermo restando il dovere da parte del presbitero di avvertire dell'assenza anzitutto l'Ordinario diocesano, e in tal caso di come intenda provvedere alla cura pastorale della Parrocchia¹⁹;
- f) presentare al Vescovo, in forma prudente, eventuali questioni sorte nelle Parrocchie, specie se vi sono coinvolti presbiteri, diaconi o persone religiose.

16. - Spetta al Vicario foraneo convocare – a scadenza periodica – il clero vicariale, preparare l'ordine del giorno degli incontri, da inviare almeno cinque giorni prima ai destinatari, e presiedere gli stessi. Durante tali incontri si affrontino, in forma di studio e di dialogo, i temi che hanno attinenza – diretta o indiretta – con l'azione pastorale della Vicaria. A tali incontri, oltre a tutti i presbiteri (diocesani e religiosi) e i diaconi della Vicaria, potranno partecipare, a discrezione del Vicario foraneo e per eventuali argomenti da trattare, anche i religiosi e le religiose presenti sul territorio.

17. - Il Vicario foraneo si avvale della collaborazione di un presbitero o di un diacono, da lui scelto, con le funzioni di Segretario, che curerà in modo particolare la stesura dei verbali e la tenuta dell'archivio.

¹² Cfr. CIC, can. 555 §1,2°.

¹³ Cfr. CIC, can. 555 §2,1°.

¹⁴ Cfr. CIC, can. 555, §3.

¹⁵ Cfr. CIC, can. 541 §1.

¹⁶ Cfr. CIC, can. 524.

¹⁷ Cfr. CIC, can. 555 §3.

¹⁸ Cfr. CIC, can. 555 §3.

¹⁹ Cfr. CIC, can. 533 §2-3.

IL CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE

18. - In ogni Vicaria è costituito il Consiglio Pastorale Vicariale, organismo ecclesiale di comunione, partecipazione e discernimento, che realizza nell'ambito territoriale della Vicaria una espressione della corresponsabilità del Popolo di Dio.

19. - Il Consiglio Pastorale Vicariale, in stretta e costante collaborazione con i presbiteri e i diaconi della Vicaria, ha il compito di ricercare, valutare, proporre e verificare iniziative riguardanti l'attività pastorale comune nella stessa Vicaria.

In particolare, è chiamato a:

- a) elaborare il programma pastorale vicariale (definendo alcune idee di azioni comuni), in conformità con le scelte e indicazioni del piano pastorale diocesano;
- b) stimolare la formazione e il coordinamento dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali;
- c) intervenire in situazioni particolari connesse con il mondo del lavoro e della scuola, con le problematiche sociali e con il mondo politico e della pubblica amministrazione, al fine di esprimere la propria valutazione e offrire le opportune indicazioni alla luce del Vangelo.

20. - È inoltre compito del Consiglio Pastorale Vicariale individuare, accogliere, stimolare e coordinare le forze pastorali e i particolari carismi e vocazioni presenti all'interno della Vicaria, per una efficace risposta ai problemi locali ed anche per una valida collaborazione con le altre Vicarie e con la Diocesi.

21. - Il Consiglio Pastorale Vicariale si articola in:

- Assemblea;
- Consiglio di Presidenza.

22. - L'Assemblea del Consiglio Pastorale Vicariale è composta da:

- a) il Vicario foraneo, che ne è il Presidente;
- b) un presbitero e un diacono (se presente) in rappresentanza del clero della Vicaria, scelti liberamente dal clero medesimo;
- c) un rappresentante dei Religiosi (se presenti) e una delle Religiose (se presenti) che operano nella Vicaria, indicati dai membri degli Istituti stessi;
- d) i laici della Vicaria presenti nel Consiglio Pastorale Diocesano;
- e) quattro laici per ogni Parrocchia della Vicaria, indicati dal rispettivo Consiglio Pastorale Parrocchiale, che rappresentino ciascun ambito pastorale ("catechesi e liturgia", "carità", "pastorale giovanile e vocazioni", "pastorale della famiglia");
- f) due rappresentanti indicati dall'Assemblea dei Presidenti/Responsabili delle diverse confraternite, associazioni, gruppi e movimenti parrocchiali presenti nella Vicaria.

23. - Il Vicario foraneo sceglie, tra i componenti laici del Consiglio Pastorale Vicariale, un Vicepresidente con funzioni di Moderatore dell'Assemblea, che lo affianchi nello svolgimento delle riunioni, ed un Segretario, che curerà la stesura del Verbale di ogni incontro, così come le comunicazioni e l'archivio del Consiglio stesso.

24. - Per raccordare i vari settori dell'attività pastorale della Vicaria, l'Assemblea del Consiglio Pastorale Vicariale individuerà al proprio interno quattro Coordinatori degli ambiti pastorali "catechesi e liturgia", "carità", "pastorale giovanile e vocazioni", "pastorale della famiglia". Sarà loro compito garantire il legame tra il rispettivo ufficio diocesano e la Vicaria, come pure

animare il coordinamento tra i referenti parrocchiali dello stesso ambito in vista di iniziative vicariali condivise.

25. - Il Consiglio di Presidenza è composto dal Vicario foraneo, dal Vicepresidente dai Coordinatori dei quattro Ambiti pastorali e dal Segretario.

26. - L'Assemblea del Consiglio Pastorale Vicariale si riunisce ordinariamente tre volte l'anno ed in forma straordinaria quando ne faccia richiesta motivata un terzo dei componenti. È convocata dal Vicario foraneo con l'indicazione dell'ordine del giorno dei lavori ed è da lui presieduta con l'ausilio del Moderatore dell'Assemblea.

27. - Gli argomenti da proporre per l'ordine del giorno dell'Assemblea sono concordati nel Consiglio di Presidenza.

28. - Le riunioni dell'Assemblea sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Le eventuali assenze devono essere giustificate. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta la decadenza.

29. - Il Consiglio Pastorale Vicariale ha durata quinquennale, secondo la scansione temporale della ricomposizione diocesana dei Consigli Pastoral Parrocchiali. La sostituzione di membri laici dimissionari o decaduti avviene mediante nuova indicazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di appartenenza.

30. - Il calendario delle assemblee è stabilito e comunicato all'inizio dell'anno pastorale ad ogni Parrocchia, al fine di evitare la sovrapposizione di impegni parrocchiali.

31. - Quando lo si riterrà opportuno e per eventuali situazioni particolari al Consiglio Pastorale Vicariale potranno essere invitati anche tutti i membri dei Consigli Pastoral Parrocchiali e i responsabili delle diverse aggregazioni laicali, per la presentazione del piano pastorale diocesano e delle iniziative che si intendono avviare nella Vicaria da parte dei Coordinatori degli ambiti pastorali, oppure per esaminare la situazione della Vicaria sotto l'aspetto religioso.

Castellaneta, 3 ottobre 2025.


Sac. Oronzo MARRAFFA
Cancelliere vescovile




✠ **Sabino IANNUZZI**
Vescovo di Castellana